Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2026
(OR. en)

16166/1/26
REV 1 (da,fi,it,mt,sv)

Fascicolo interistituzionale: 2026/0900(APP)

AG 195
INST 462
PE 138
JUR 922
FREMP 360

PROPOSTA

Origine:	Markus WINKLER, Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo
Data:	12 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che modifica la decisione 2005/684/CE, Euratom che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo, per quanto riguarda il voto per delega

Si allega per le delegazioni la proposta in oggetto, adottata dal Parlamento europeo il 12 novembre 2026 a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

ALLEGATO

Progetto di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

che modifica la decisione 2005/684/CE, Euratom che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo, per quanto riguarda il voto per delega

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Consiglio,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La possibilità per le deputate al Parlamento europeo di usufruire del congedo di maternità pur continuando di fatto a esercitare il proprio mandato dovrebbe facilitare la partecipazione delle madri alla vita politica, contribuendo sia alla parità di genere in seno al Parlamento europeo sia a un'effettiva rappresentanza democratica.

(2) L'introduzione di un sistema di voto per delega durante le sessioni plenarie del Parlamento europeo consentirà alle deputate, qualora lo desiderino, di esercitare pienamente il proprio mandato nei periodi precedente e successivo al parto.

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio[1] ("atto elettorale europeo"), i membri votano individualmente e personalmente. Nel maggio 2026 è stata adottata una decisione che modifica l'atto elettorale europeo[2] al fine di prevedere una deroga al voto su base individuale e personale, che consente a taluni deputati di delegare il proprio voto a un altro deputato in determinate circostanze rigorosamente definite.

---

1 Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).

2 Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L, 2026/1296, 10.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1296/oj).

(4) L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo[3] ("statuto dei deputati") riproduce integralmente l'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto elettorale europeo. È pertanto opportuno modificare l'articolo 3 dello statuto dei deputati affinché riproduca la stessa deroga di cui all'articolo 6 dell'atto elettorale europeo (delega di voto). Tale articolo dovrebbe altresì stabilire le condizioni generali in base alle quali tale deroga dovrebbe essere applicata, secondo modalità dettagliate contenute nel regolamento del Parlamento europeo, nonché garantire il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto.

(5) Nell'interesse della certezza del diritto, è opportuno precisare che il voto per delega dovrebbe essere utilizzato esclusivamente durante le sessioni plenarie e che i voti espressi per delega dovrebbero essere conteggiati ai fini del calcolo dei numeri legali, delle soglie e delle maggioranze necessari per le votazioni in seno al Parlamento.

(6) Per garantire la certezza del diritto e l'integrità del voto, la delega di voto dovrebbe essere conferita su base volontaria e revocabile. Dovrebbe essere possibile revocare la delega di voto entro un termine ragionevole prima dell'inizio della votazione, anche per modificare la designazione della delega.

(7) Al fine di garantire la tracciabilità e la responsabilità del voto, è opportuno vietare ai deputati di detenere più di una delega di voto contemporaneamente.

(8) Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza, sia il nome della deputata assente sia quello del deputato che agisce in qualità di delegato dovrebbero essere chiaramente registrati nel processo verbale, il quale dovrebbe indicare chiaramente i voti espressi per delega.

(9) Al fine di garantire la responsabilità, l'integrità, la tracciabilità e la certezza del diritto, tutti i voti espressi per delega dovrebbero essere verificabili e rettificabili, come già avviene per altri voti. Eventuali controversie relative a un voto espresso per delega non dovrebbero pregiudicare la validità del voto né i risultati della votazione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto dei deputati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

[3] Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/684/oj).

Articolo 1

All'articolo 3 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, una deputata gestante o che ha partorito può delegare il proprio voto a un altro deputato al Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto.

Le modalità dettagliate della deroga sono stabilite nel regolamento del Parlamento europeo e sono soggette alle condizioni generali seguenti:

a) la delega di voto si applica esclusivamente alle sessioni plenarie;

b) la delega di voto è interamente volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento entro un termine ragionevole prima della votazione;

c) nessun deputato può detenere più di una delega di voto in un dato momento;

d) sia il nome della deputata che delega il proprio voto sia quello del deputato che esercita il voto per delega sono registrati nel processo verbale della seduta e i risultati della votazione pubblicati indicano chiaramente i voti espressi per delega;

e) la deputata che delega il proprio voto è conteggiata ai fini del calcolo dei numeri legali, delle soglie e delle maggioranze necessari per le votazioni in seno al Parlamento;

f) il disaccordo della deputata delegante in merito a un voto espresso per delega non pregiudica la validità del voto né il risultato della votazione;

g) le rettifiche dei voti espressi per delega sono possibili alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità dei voti espressi senza delega, ma non pregiudicano la validità del voto né il risultato della votazione.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica di cui all'articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
La presidente